

ti con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1º giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 93, i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonché i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del 21 marzo 1982.

Art. 17.

I Comuni e le Province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 marzo 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'Interno.

Decorso detto termine, il Ministero dell'Interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.

Art. 18.

Alla commissione istituita per l'applicazione dell'art. 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le spese requarioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse formulando proposte per il loro aggiornamento.

Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'Interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.

Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'Interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno è costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.

Titolo II

SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI

Art. 19.

È in facoltà dei Comuni istituire una sovrapposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.

Il gettito resta attribuito al Comune nel cui territorio è sito il fabbricato, il quale procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrapposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 20.

Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuibili alle costruzioni rurali indicate nell'articolo 39 dello stesso decreto.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione è soggetto a sovrapposta a partire dal mese nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Art. 21.

Agli effetti della sovrapposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il possesso di fabbricati. Nel caso di contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno è soggetto per la quota corrispondente al proprio diritto.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai

fini delle imposte sui redditi, il quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha l'onere di inviarne immediata comunicazione al Comune ove è situato il fabbricato, indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso è stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso ciascuno dei possessori è soggetto alla sovrapposta proporzionalmente alla durata del possesso nel corso dell'anno sopra indicato.

Art. 22.

La sovrapposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nell'ultimo comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Per i fabbricati posseduti dalle imprese, anche se costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'attività ovvero beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, la sovrapposta si applica sul relativo reddito separatamente determinato con i criteri e le modalità previste per i beni non strumentali.

La sovrapposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Dal reddito di ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale sui redditi, è ammessa una deduzione pari a lire centomila. In caso di contitolarità del diritto reale la deduzione snetta in misura proporzionale alle quote di reddito attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione è rapportata alla durata del possesso, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni, rispettivamente, fino a quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni.

Art. 23.

La sovrapposta sul reddito dei fabbricati è istituita dai Comuni entro il 31 marzo 1983 con apposita deliberazione che ne determina l'aliquota in misura pari al 5 o al 10 o al 15 o al 20 o al 23 per cento del reddito imponibile.

La deliberazione, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 30 giugno 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle Finanze, che provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 30 settembre l'elenco dei Comuni che hanno istituito la sovrapposta e le relative aliquote.